

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Stabile organizzazione “isolata” dagli altri redditi della casa madre

di **Fabio Landuzzi**

Le modifiche apportate agli [articoli 151](#) e [152 del Tuir](#) ad opera dell'[articolo 7 del D.Lgs. 147/2015](#) (c.d. **Decreto internazionalizzazione**), fra gli altri aspetti, hanno provveduto ad allineare con i criteri prescritti in ambito Ocse la disciplina italiana della **tassazione delle stabili organizzazioni** in Italia di soggetti esteri rimuovendo il **precedente principio** noto nella prassi come la “**attrattività**” della stabile organizzazione.

Prima di questo intervento normativo, infatti, gli enti esteri con stabile organizzazione in Italia venivano assoggettati ad imposta sul reddito nello Stato italiano sulla base di un **concetto unitario ed onnicomprensivo** di “**reddito complessivo imponibile**” regolato secondo la disciplina del reddito d'impresa. Si parlava allora di una **forza di attrazione della stabile organizzazione**, la cui sola presenza in Italia fungeva da collettore di tutti i redditi ivi prodotti dalla casa madre estera, anche se di diversa fonte e natura.

Diversamente, in **ambito Ocse** – si veda il Commentario all'articolo 7 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni – si prevedeva già una **separazione della tassazione della stabile organizzazione** per gli utili prodotti nello Stato in cui essa svolge la propria attività di impresa, rispetto alla **tassazione della stessa casa madre** per gli utili prodotti da attività svolte sì nel medesimo Stato di esistenza della stabile organizzazione, ma **senza alcun intervento diretto** di quest'ultima, né della sua organizzazione e tantomeno mediante l'impiego di *asset* ad essa riferibili. Quindi, gli **elementi di reddito direttamente riconducibili alla casa madre**, e precisamente le specifiche categorie di reddito non afferenti l'attività della stabile organizzazione, secondo le indicazioni Ocse, dovevano essere **assoggettate a tassazione singolarmente** e senza il coinvolgimento di quest'ultima.

Ebbene, come anticipato, il Decreto internazionalizzazione ha **adeguato la normativa italiana** a questi precetti intervenendo sugli [articoli 151](#) e [152 del Tuir](#): si è perciò affermato, previa **abrogazione del principio della “forza di attrazione”** della stabile organizzazione, il diverso principio del “**trattamento isolato dei redditi**” prodotti dalla **casa madre senza l'intervento della sua stabile organizzazione** in Italia.

Una delle prime **conseguenze** di questa modifica normativa è che **non è più consentito compensare** in capo alla stabile organizzazione italiana i **singoli elementi di reddito** e di perdita prodotti dal soggetto estero in Italia, quando appunto si tratti di elementi che provengono dall'utilizzo di beni o dallo svolgimento di attività **a cui non partecipa** e per cui

non è affatto coinvolta **la stabile organizzazione italiana** del soggetto estero.

La stabile organizzazione, venuta meno la sua forza di attrazione, viene quindi vista come una **entità fiscale separata dalla sua casa madre**, funzionale solo a determinare il **reddito d'impresa** prodotto nello Stato italiano, quale singolo elemento di reddito dell'ente non residente determinato secondo le stesse regole applicabili alle società di capitali italiane; il soggetto estero, perciò, pur in presenza di una stabile organizzazione in Italia, ben potrà realizzare **altri redditi in Italia** i quali andranno determinati secondo le **rispettive regole** diverse da quelle che disciplinano il reddito d'impresa.

Il modello di **dichiarazione dei redditi** (modello Redditi SC) che dovrà essere compilato dal soggetto estero in questa circostanza conterrà infatti i singoli **quadri riferiti a ciascuna specifica categoria** reddituale, pur senza poter compiere alcuna compensazione fra i redditi conseguiti per ciascuna diversa categoria.

Tale principio troverà applicazione, ad esempio, anche nel caso di **dividendi corrisposti da società italiane** a società estere aventi una stabile organizzazione in Italia, ove la **partecipazione nella società non** sia **ricondata** strettamente **all'attività della stessa stabile organizzazione**.

Seminario di specializzazione

**LA STABILE ORGANIZZAZIONE: RECENTE EVOLUZIONE DELLA
DISCIPLINA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE**

Scopri le sedi in programmazione >